

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1030

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VASECCHI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970

Seduta del 25 ottobre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, oggetto del presente disegno di legge, persegue lo scopo di promuovere e facilitare gli scambi dei suddetti lavori tra i due Paesi, eliminando il più possibile gli impedimenti che dall'applicazione delle relative legislazioni derivano.

Dopo aver precisato che nella Convenzione con le espressioni « legge italiana » e « legge svizzera » s'intende far riferimento alle rispettive leggi che regolano la materia, e cioè alla legge italiana 30 gennaio 1968, n. 46, e alla legge federale del 20 giugno 1933, si stabilisce che i lavori in metalli preziosi comprendono anche le casse da orologi in oro, argento, platino, palladio e si definiscono il « marchio di artefice » e il « marchio ufficia-

le » con riferimento alla legge svizzera e il « marchio di identificazione » con riferimento alla legge italiana.

In relazione alle suddette definizioni si prevede l'agevolazione, per i lavori italiani recanti, al momento della loro importazione in Svizzera, il marchio di identificazione, che essi siano esenti dal marchio di artefice e da quello ufficiale di cui agli articoli 9 e 15 della legge svizzera, a condizione che siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa; e rispettivamente si prevede, per i lavori svizzeri recanti, al momento della loro importazione in Italia, il marchio di artefice e quello ufficiale, la esenzione dal marchio di identificazione richiesto dall'articolo 5 della legge italiana, a condizione della loro conformità alle altre disposizioni della medesima legge.

Sempre allo scopo di facilitare gli scambi dei lavori in metalli preziosi, è prevista la re-

ciproca rimessione tra i competenti uffici delle Parti contraenti della lista dei marchi di identificazione registrati e riconosciuti in Italia e quelle dei marchi ufficiali e dei marchi di artefice registrati e riconosciuti in Svizzera; si è stabilito altresì l'impegno reciproco a non registrare, per l'Italia, i marchi tradizionali di fabbrica che risultino tali da potersi confondere con i marchi ufficiali svizzeri, di cui alla rispettiva lista e, per la Svizzera, i marchi di artefice che risultino tali da potersi confondere con i marchi di identificazione italiani, compresi nella relativa lista. È previsto inoltre l'esonero, per i detentori dei marchi di identificazione domiciliati in Italia, che figurano sulla lista inviata al competente ufficio svizzero, dall'obbligo di far registrare i suddetti marchi in Svizzera e di fornire le garanzie richieste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge svizzera; ed è corrispettivamente previsto, per i detentori di marchi di artefice, domiciliati in Svizzera, che figurano sulla lista inviata al competente ufficio italiano, l'esonero dall'obbligo, imposto dal primo comma dell'articolo 5 della legge italiana, di designare un rappresentante legale.

Gli articoli 6 e 7 concernono la responsabilità sull'osservanza delle disposizioni di legge e il controllo sui lavori in metalli preziosi.

Con la prima disposizione si è giustamente inteso limitare quelle responsabilità al territorio di ognuna delle Parti contraenti, con la seconda si è opportunamente stabilito che sono respinti all'esportatore e segnalati al servizio di controllo dei metalli preziosi dell'altra Parte contraente quei lavori che, a seguito di controllo dell'Amministrazione competente della Parte, nel cui territorio entrano i lavori medesimi, risultino non rispondenti alle disposizioni di legge della stessa Parte.

L'articolo 8 prevede la costituzione di una Commissione mista, cui sarà affidato il compito sia di formulare eventuali proposte, tendenti a modificare la Convenzione e il relativo allegato, sia di risolvere eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della Convenzione o dell'allegato.

Quest'ultimo concerne le indicazioni che devono essere contenute nelle liste dei marchi e le modalità di effettuazione dei controlli sul titolo dei lavori.

Va osservato che il testo concordato rientra nel quadro degli accordi di reciprocità previsti dall'articolo 5, secondo comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI MARCHI IMPRESSI SUI LAVORI IN METALLI PREZIOSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL

CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

desiderosi di concludere una Convenzione in vista di promuovere e facilitare gli scambi di lavori in metalli preziosi fra i due Paesi, hanno designato quali Plenipotenziari,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sua Eccellenza Enrico MARTINO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Signor Willy SPÜHLER, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Ai sensi della presente Convenzione l'espressione:

1) « Legge italiana » indica la legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e successive modifiche;

2) « Legge svizzera » indica la legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi e successive modifiche;

3) « Lavori » indica i lavori, ivi comprese le casse da orologio, in oro, in argento, in platino o in palladio;

4) « Marchio di artefice » indica il marchio previsto, con carattere di obbligatorietà, dall'articolo 9 della legge svizzera;

« marchio ufficiale » indica il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui all'articolo 15 della legge stessa;

5) « Marchio di identificazione » indica il marchio legale previsto, con carattere di obbligatorietà, dall'articolo 4 e definito dall'articolo 7 della legge italiana e, transitoriamente, il marchio di cui agli articoli 1, 5 e 6 della legge

5 febbraio 1934, n. 305, che, a norma dell'articolo 28 della legge italiana, conserva la sua validità fino alla data di assegnazione dei nuovi marchi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge stessa.

Ciascuna Parte contraente si impegna a notificare all'altra Parte le eventuali modifiche che venissero apportate alle leggi di cui ai numeri 1) e 2).

ARTICOLO 2.

I lavori italiani recanti, al momento della loro importazione in Svizzera, il marchio di identificazione non devono essere muniti del marchio di artefice e del marchio ufficiale menzionati, rispettivamente dagli articoli 9 e 15 della legge svizzera, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa.

I lavori svizzeri recanti, al momento della loro importazione in Italia, il marchio di artefice e il marchio ufficiale non devono essere muniti del marchio di identificazione dell'importatore richiesto dall'articolo 5 della legge italiana, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa.

ARTICOLO 3.

Il Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi rimette, franco di spese, all'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, entro due mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, la lista dei marchi di identificazione registrati e riconosciuti in Italia.

L'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi rimette, franco di spese, entro due mesi dalla entrata in vigore della Convenzione, al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, la lista dei marchi ufficiali e la lista dei marchi di artefice svizzeri registrati e riconosciuti in Svizzera.

Tutte le modificazioni che interverranno, rispettivamente, nelle liste di cui ai precedenti commi, saranno comunicate, nel più breve tempo, all'altra Parte contraente.

ARTICOLO 4.

L'Amministrazione italiana si impegna a non registrare i marchi tradizionali di fabbrica, di cui all'articolo 8 della legge italiana, che risultino tali da potersi confondere con i marchi ufficiali svizzeri compresi nella lista prevista all'articolo 3.

L'Amministrazione svizzera si impegna a non registrare i marchi di artefice che risultano tali da potersi confondere con i marchi di identificazione italiani compresi nella lista prevista dall'articolo 3.

ARTICOLO 5.

Il detentori dei marchi di identificazione, domiciliati in Italia, che figurano sulla lista inviata all'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, sono esonerati dall'obbligo di far registrare i loro marchi di identificazione in Svizzera e di fornire la garanzia di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge svizzera.

I detentori dei marchi di artefice, domiciliati in Svizzera, che figurano sulla lista inviata al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, sono esonerati dall'obbligo di designare un rappresentante legale ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge italiana.

ARTICOLO 6.

La responsabilità sull'osservanza delle disposizioni legali sul controllo dei metalli preziosi, del fabbricante di lavori che portano il marchio ufficiale di garanzia dell'una delle Parti contraenti, si limita al territorio di tale Parte contraente.

ARTICOLO 7.

I lavori provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, a seguito di controllo dell'Amministrazione competente dell'altra Parte, risultino non rispondenti alle disposizioni di legge di quest'ultima, sono respinti all'esportatore e segnalati al Servizio di controllo dei metalli preziosi dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 8.

Una Commissione mista, che sarà costituita nel più breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore della Convenzione, avrà il compito:

1) di formulare eventuali proposte tendenti a modificare la presente Convenzione e il suo Allegato;

2) di risolvere le difficoltà che potessero eventualmente derivare dall'applicazione della Convenzione e del suo Allegato.

La Commissione sarà composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti contraenti. Essa sceglierà il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri. Il presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.

La Commissione si riunirà, in linea di massima, una volta all'anno o su domanda di una delle Parti contraenti.

Le riunioni si effettueranno a turno in Italia e in Svizzera.

ARTICOLO 9.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma.

Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sarà valida per un anno; sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Berna il 15 gennaio 1970, in due esemplari in lingua italiana.

Per la Repubblica italiana

ENRICO MARTINO

Per la Confederazione svizzera

WILLY SPÜHLER

ALLEGATO**ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO
DEI MARCHI IMPRESSI SUI LAVORI IN METALLI PREZIOSI****A - LISTA DEI MARCHI**

Le liste di cui all'articolo 3 della Convenzione devono contenere, oltre le generalità del fabbricante e l'indirizzo del medesimo, le seguenti indicazioni:

1) per la lista dei marchi di artefice:

la rappresentazione dell'impronta del marchio di artefice e la data della sua registrazione presso l'Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi;

2) per la lista dei marchi di identificazione:

a) la rappresentazione dell'impronta del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, che, ai sensi dell'articolo 28 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, continuerà ad avere validità, in attesa della consegna del nuovo marchio, previsto da quest'ultima legge;

b) il numero caratteristico assegnato, per ogni provincia, a ciascun fabbricante che, inserito nella predetta impronta unitamente alla sigla della provincia, completa l'impronta stessa, conferendo ad essa il carattere di marchio personale di identificazione;

c) la data di assegnazione dei marchi di cui ai punti a) e b);

d) la rappresentazione, analoga a quella di cui al punto a), del nuovo tipo di impronta dei marchi prevista dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46 (per i fabbricanti già in esercizio, il numero caratteristico risulterà invariato).

B - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL TITOLO DEI LAVORI

Ai fini del controllo sulla effettiva rispondenza del titolo dichiarato al titolo effettivo dei lavori, il saggio si effettuerà, di norma, col metodo della pietra di paragone o, nei casi dubbi, con metodi analitici che non comportino la distruzione dell'oggetto (prelevamento di piccole quantità, mediante raschiatura). I servizi di controllo sono tuttavia autorizzati a procedere al taglio di uno o più lavori, nel caso di notevoli scarti di titolo, accertati con i precedenti metodi analitici.

I saggi analitici si eseguono con i metodi seguenti:

— per l'*argento*, l'analisi volumetrica di « Gay-Lussac », per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio;

— per l'*oro*, la coppellazione e successivo spartimento in acido nitrico;

— per il *platino*, l'analisi gravimetrica, per attacco con acqua regia, trattamento con cloruro di ammonio e riduzione a platino metallico.

Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, un errore non superiore a:

± 1,0 millesimi, per l'oro e l'argento;

± 2,0 millesimi, per il platino.

Ai fini delle eventuali contestazioni sui risultati del saggio, l'errore ammesso in sede di analisi deve essere considerato nel senso favorevole al fabbricante, salvo che lo scarto si presenti con evidente carattere di continuità.

Nei casi di accertata irregolarità e di rinvio della merce all'esportatore, la segnalazione al servizio di controllo dell'altra Parte contraente dovrà fare menzione dei risultati delle analisi, indicando il titolo dei lavori saggiati, in millesimi e frazioni decimali.